

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4001

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VERALDI e RESCAGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1999

—————

Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è stato introdotto il «numero chiuso» in alcune facoltà universitarie, demandandosi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di limitare l'accesso ai corsi universitari nel rispetto dei limiti e degli indirizzi legislativi nazionali e comunitari.

Alcuni tribunali amministrativi regionali (Lazio, Abruzzo, Liguria e Marche) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme citate con riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale.

A seguito di tale citata sentenza, il Ministero dell'università ha emanato una circolare (prot. n. ACG 1487/98) che suggerisce alle facoltà universitarie una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno accademico 1997-1998 lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno accademico 1998-1999, sempre in base ad una sospensiva del tribunale amministrativo regionale, unicamente la possibilità di cambiare facoltà. Occorre rilevare che le direttive comunitarie invitano gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche misure adeguate a garantire gli *standard* formativi minimi e le previste

qualità, teoriche e pratiche, dell'apprendimento. In tali direttive non si tratta degli strumenti, che sono rimessi alle determinazioni del legislatore nazionale, ma si stabiliscono i doveri che incombono su ciascun Paese per la partecipazione all'Unione europea. Non si impone dunque il «numero chiuso», ma si dettano le caratteristiche che devono possedere le varie figure professionali.

La limitazione degli accessi ad alcune facoltà universitarie non va quindi determinata secondo criteri meritocratici, ma è commisurata alla mancanza di strutture, così come previsto dalla citata sentenza della Corte costituzionale nella parte in cui si riferisce al «rapporto di congruità tra la disponibilità di strutture ed il numero di studenti».

La mancata possibilità di accesso ad un determinato corso di laurea rappresenta la violazione del diritto allo studio che va riconosciuto a tutti gli studenti. Prima, perciò, di introdurre dei limiti nel numero degli ingressi alle facoltà universitarie è necessario potenziare le strutture di formazione professionale, dando così la possibilità a tutti di accedervi ed attuando una selezione esclusivamente in base a criteri meritocratici.

Per questi motivi con il presente disegno di legge si propone che l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, sia abrogato, eliminando il potere ministeriale di limitare gli accessi ad alcune facoltà universitarie, e si propone, altresì, la regolarizzazione definitiva delle iscrizioni e delle immatricolazioni con riserva, relative agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999.

Ciò in attesa di una sistemazione legislativa organica, che da un lato prevenga la incertezza presso i potenziali iscritti interessati ed il contenzioso che ne può de-

rivare, e, dall'altro, permetta l'accesso alle facoltà a tutti i soggetti, che secondo la Costituzione hanno diritto all'istruzione universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Ciascuna università provvede alla regolarizzazione delle iscrizioni e delle immatricolazioni effettuate con riserva, relative agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999.